



COMUNE DI PERRERO

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060 PERRERO (TO)
perrero@ruparpiemonte.it ☎ 0121 808808 📠 0121 808758

INFORMATIVA – TASI 2019 Tributo Servizi Indivisibili

SCADENZE DI VERSAMENTO

ESEMPIO

- 1[^] RATA entro il 17 GIUGNO
- 2[^] RATA entro il 16 DICEMBRE

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

TASI altre abitazioni in caso di locazione: Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70% stabilita dal Comune nel regolamento.

TASI sugli immobili in comodato: il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa alla TASI, poiché la legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto l'esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Relativamente, invece, all'obbligazione tributaria concernente il comodante, si deve affermare che quest'ultimo, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, verserà la TASI – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale del 70% stabilita dal Comune nel regolamento.

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2019

- **1 (uno) per mille**, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobile;
- L'aliquota della TASI viene azzerata (**non si deve provvedere al pagamento**) per le seguenti tipologie di immobili:
 - a) le aree fabbricabili;
 - b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2 (magazzini, depositi, fienili, soffitte, ecc.), C/6 (box auto o garage), C/7 (tettoie aperte o chiuse) senza limite di numero;
 - c) le unità immobiliari ubicate nelle zone non raggiunte dalle strade carrozzabili percorribili per tutto l'anno o ad esse non tangenti;
 - d) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un'attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta.

CALCOLO TASI

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE		CALCOLO TASI	
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 100	Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 100 calcolo da effettuare (100x5/100)+100 = € 105	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €105) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale calcolo da effettuare per cat. A 105 x 160 = € 16.800		Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota TASI Esempio : Aliquota 1 per mille calcolo da effettuare € 16.800 x 0,001 = € 16,80 TASI dovuta € 16,80	
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a €. 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo e/o in base alle percentuali di possesso

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" tra OCCUPANTE e POSSESSORE

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

a) L'OCCUPANTE versa la TASI nella misura del **30%**

La restante parte della TASI è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull'unità immobiliare.

DICHIARAZIONI TASI

DICHIARAZIONI TASI	<p>Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p>	<p>I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p>
---------------------------	--	---

VERSAMENTI

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Il versamento della TASI è effettuato mediante (mod F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale: 30974109

<u>CODICE COMUNE</u> VERSAMENTO MODELLO F24	
PERRERO	G465
<u>CODICE TRIBUTO TASI</u> VERSAMENTO MODELLO F24	
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI per aree fabbricabili	3960
TASI per altri fabbricati	3961

Per informazioni : Comune di Perrero – Piazza Umberto I n. 10
 RECAPITI: tel. 0121/808808 - Portale : www.comune.perrero.to.it